

# Alternanza sottovalutata e bocciatura irregolare

L'alternanza scuola-lavoro è una modalità didattica che attraverso l'esperienza pratica aiuta a consolidare le conoscenze acquisite in classe e a testare sul campo le attitudini degli studenti, ad arricchirne la formazione e a orientarne il percorso di studio. In base alla legge 107/2015 sulla Buona Scuola ricordiamo che l'alternanza (oggi percorsi per le competenze formative e l'orientamento, Pcto) è obbligatoria per gli alunni degli ultimi tre anni delle superiori.

Nella vicenda affrontata dal Tar Lecce (sentenza n.548/2024) nel verbale sugli scrutini finali redatto dal Consiglio di classe dell'Istituto di istruzione superiore l'alunno risultava non ammesso agli esami di Stato. Quest'ultimo impugnava tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali o collegati anteriori e successivi al verbale in questione nella parte in cui si presentavano immotivati, incoerenti, contraddittori e illegittimi rispetto alla legge e alla necessità dei suoi bisogni educativi e del Piano educativo concordato (Pei). Alla base della non ammissione agli esami rilevavano, su tutto, le troppe assenze o ingressi in seconda ora.

Ebbene secondo il Tar nel giudizio finale di non ammissione agli esami di Stato non risultava considerato, in via comparativa, il positivo giudizio conseguito dal ricorrente all'esito della partecipazione a uno stage formativo presso un'officina meccanica nell'ambito dell'alternanza scuola-lavoro. Tanto più che la scarsa partecipazione e il disinteresse alle attività scolastiche e al processo formativo in genere da parte dell'alunno secondo i giudici amministrativi si erano aggravate a seguito di episodi di bullismo. Da qui l'accoglimento in via cautelare del ricorso, con annessa la richiesta di un più adeguato approfondimento anche con riferimento all'adeguatezza e all'attuazione concreta delle misure previste dal Pei.

— **Pietro Alessio Palumbo**